



VEDI ANCHE: [Chiamate promozionali indesiderate verso utenze fisse e mobili - DOMANDE PIU' FREQUENTI](#)

[Guarda la clip informativa del Garante su Youtube](#)



Le nuove regole del marketing telefonico

Gli abbonati (che la legge definisce ora "contraenti") i cui nominativi e numeri siano in elenco e che non desiderino ricevere telefonate pubblicitarie, devono iscriversi al [Registro Pubblico delle Opposizioni](#).

Il Registro è stato istituito con il [d.P.R. 178/2010](#) e la sua gestione è stata affidata, dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, alla [Fondazione Ugo Bordonì \(FUB\)](#).

L'iscrizione è gratuita, ha durata indefinita e può essere revocata in qualsiasi momento.

Vi sono 5 modi per opporsi alle telefonate pubblicitarie rivolgendosi al Gestore del Registro Pubblico delle Opposizioni:

• Per raccomandata, scrivendo a: "GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI – ABBONATI" UFFICIO ROMA NOMETANO - CASELLA POSTALE 7211 - 00162 ROMA (RM)

• Via fax: 06.54224822;

• Per e-mail: abbonati.rpo@fub.it;

- Tramite il numero verde: 800.265.265;
- Compilando il modulo elettronico disponibile nella apposita "area abbonato" sul sito: www.registrodelleopposizioni.it



**PER ULTERIORI
APPROFONDIMENTI, VEDI**

ANCHE: Chiamate promozionali indesiderate verso utenze fisse e mobili - DOMANDE PIU' FREQUENTI

Chi tutela gli abbonati se, nonostante l'iscrizione, ricevono una o più telefonate indesiderate?

Il cittadino può rivolgersi al [Garante per la protezione dei dati personali](#) o all'Autorità giudiziaria. *(A tal riguardo, si suggerisce la lettura del provvedimento 20 settembre 2012)*

Prima di fare la segnalazione è bene però:

- accertarsi dell'avvenuta iscrizione al Registro;
 - controllare che siano trascorsi 15 giorni dal momento dell'iscrizione (solo dopo questo termine, infatti, l'opposizione diviene effettiva);
 - verificare di non aver prestato il consenso al trattamento dei propri dati per finalità di telemarketing allo specifico soggetto che ha effettuato la chiamata.



MODELLO per la segnalazione al Garante della ricezione di telefonate pubblicitarie nonostante l'iscrizione nel Registro delle opposizioni

Chi tutela gli abbonati quando ricevono telefonate pubblicitarie malgrado i loro numeri non siano in elenco (utenze riservate)?

Il cittadino può rivolgersi al [Garante per la protezione dei dati personali](#) o all'Autorità giudiziaria.

Prima di fare la segnalazione è bene però verificare di non aver prestato il consenso al trattamento dei propri dati per finalità di telemarketing allo specifico soggetto che ha effettuato la chiamata.



MODELLO per la segnalazione al Garante della ricezione di telefonate pubblicitarie indesiderate per utenze riservate



I modelli per le segnalazioni al Garante, una volta compilati, possono essere inviati nelle seguenti modalità:

- fax: 06.69677.3785
- e-mail: urp@gdp.it oppure urp@pec.gdp.it
- raccomandata indirizzata a: "Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121 -



PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI, VEDI ANCHE: [Chiamate promozionali indesiderate verso utenze fisse e mobili - DOMANDE PIU' FREQUENTI](#)

E' importante sapere che sono state introdotte nuove regole a tutela del consumatore:

- chi fa la telefonata pubblicitaria deve rendere visibile il numero chiamante;
- gli operatori, o i loro responsabili, al momento della chiamata, devono indicare con precisione agli interessati che i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi di abbonati, fornendo, altresì, le indicazioni utili all'eventuale iscrizione del contraente nel registro delle opposizioni;
- l'informativa può essere resa con modalità semplificate.

Va ricordato che: Al Garante per la protezione dei dati personali sono state attribuite funzioni di vigilanza sul Registro delle opposizioni (artt. 4 e 12 del d.P.R. 178/2010). Il gestore del Registro (**FUB**) deve assicurare l'accesso al registro da parte del Garante per la protezione dei dati personali, per esercitare controlli, verifiche o ispezioni che risultino necessari secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali

Sanzioni: In caso di violazione del diritto di opposizione, nelle forme previste dal d.P.R. 178/2010 si applica una sanzione da 10 mila a 120 mila euro (articolo 162, comma 2-quater del Codice).



PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI, VEDI ANCHE: [Chiamate promozionali indesiderate verso utenze fisse e mobili - DOMANDE PIU' FREQUENTI](#)

Le segnalazioni al Garante

A partire dall'entrata in funzione, nel febbraio 2011, del Registro delle opposizioni sono pervenute al Garante, da parte di abbonati iscritti al Registro, oltre **20mila** segnalazioni (dato aggiornato al 31 dicembre 2015).

Per ogni presunta violazione è stata avviata una specifica istruttoria preliminare e, nei casi in cui è stata accertata la violazione della privacy da parte delle società operanti nel settore del telemarketing, sono state contestate sanzioni che ammontano a circa **2.600.000 euro** (dato aggiornato al 31 dicembre 2015).